

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2019, n. 2035

L.R. n. 18/2002 Sistema Tariffario Integrato per i servizi ferroviari; approvazione dello schema di Convenzione da sottoscrivere tra la Regione Puglia e le società Trenitalia S.p.A., Ferrotramviaria S.p.A., Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. e Ferrovie del Gargano s.r.l..

L'Assessore ai trasporti Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Contratti di Servizi e TPL e confermata dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, riferisce quanto segue.

L'art. 29 della legge regionale 31 ottobre 2002 n. 18 - *"Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale"* - prevede che la Regione Puglia promuova l'istituzione di un sistema tariffario integrato che consenta all'utente l'utilizzo di tutti i servizi di Trasporto Pubblico Locale sul proprio territorio con il pagamento di un unico titolo di viaggio.

L'art. 7, comma 1, lettera c) e h) della legge regionale 23 giugno 2008 n. 16 - *"Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei trasporti"* — prevede che il Piano Triennale dei Trasporti individui come strategia di intervento strategica la realizzazione dell'integrazione fisico - funzionale delle reti di trasporto pubblico ferroviario e automobilistico in ambito regionale, promuovendo la comodalità e assegnando alla ferrovia il ruolo di sistema portante, nonché la realizzazione dell'integrazione tariffaria su tutto il territorio regionale in modo da massimizzare l'uso co-modale della rete di trasporto pubblico locale;

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2063 del 2014 avente ad oggetto *"Aggiornamento del Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti e redazione del Piano Triennale dei Servizi - Approvazione degli indirizzi strategici e avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)"*, il completamento dell'offerta di trasporto è stato inteso come integrazione sia di interventi materiali (infrastrutture, tecnologie e materiale rotabile) che di servizi e politiche incentivanti l'uso del mezzo pubblico.

Atteso che con deliberazione n. 957 del 12.06.2018 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di contratto, corredato dai relativi allegati, per il servizio di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 2018-2032 su Rete Ferroviaria Italiana, successivamente sottoscritto in data 14 giugno 2018 con la società Trenitalia.

Visto che l'art 13, comma 8, del suddetto contratto, prevede che Trenitalia abbia *"...la facoltà di adottare (...) ulteriori azioni per progetti che favoriscano le mobilità casa - lavoro, casa - scuola e la mobilità turistica combinati con altre prestazioni o servizi purché compatibili con il servizio gravato da Obbligo di Servizio Pubblico (OSP) e con altri servizi di trasporto gravati ad OSP istituiti a livello regionale, in conformità alla legge 31 ottobre 2002 n. 18"*.

Considerato che le società Ferrotramviaria S.p.A., Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. e Ferrovie del Gargano s.r.l. gestiscono servizi di T.P.R.L. ferroviario sulla base dei rispettivi Contratti di Servizio sottoscritti e vigenti con la Regione Puglia.

Evidenziato che l'obiettivo della Regione Puglia è quello di introdurre in favore dei cittadini una tariffazione integrata, valida in ambito regionale, che consenta di viaggiare con un unico titolo di viaggio sia sui servizi Trenitalia che su quelli delle succitate società concessionarie.

Considerato che rintegrazione tariffaria permetterà di costruire soluzioni di viaggio per tutte le relazioni ferroviarie con origine e destinazione Puglia, utilizzando un'unica piattaforma di vendita, come fosse un'unica relazione di viaggio vendibile con un'unica transazione economica.

Considerato che in prima applicazione l'integrazione tariffaria risulterà pari alla sommatoria delle tariffe attualmente in vigore nelle società erogatrici dei servizi T.P.R.L ferroviari.

Evidenziato che, a valle del monitoraggio della prima fase, andrà verificata la possibilità in termini di copertura finanziaria di passare da un sistema di somma delle diverse tariffe dei singoli titoli di viaggio ad un sistema di calcolo chilometrico che tenga conto dell'effettiva lunghezza di viaggio, nonché dell'applicazione della corretta fascia chilometrica e dei relativi sconti progressivi previsti della tariffa regionale pugliese ai sensi della L.R. 18/2002.

Considerato che la società Trenitalia si è resa disponibile a concedere l'utilizzo della propria piattaforma di vendita opportunamente implementata.

Atteso che, in sede di incontro tenutosi in data 22 maggio 2019 tra le società Trenitalia, Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie del Gargano e la Regione Puglia si è condiviso il percorso metodologico, tecnico e operativo da seguire per la realizzazione delle modifiche che consentano di acquisire l'offerta e le tariffe delle altre società di T.P.R.L. nella piattaforma di vendita Trenitalia con l'emissione di un biglietto unico, come meglio enunciato nella Convenzione da sottoscrivere tra tutte le parti interessate.

Tutto ciò premesso e considerato, la Regione Puglia ritiene opportuno e necessario perseguire i seguenti obiettivi al fine di disporre di una piattaforma di vendita combinata per il rilascio di titoli di viaggio ferroviario a tariffa unica integrata:

- Promuovere l'adeguamento di uno standard comune tra le società di trasporto ferroviario per la condivisione dei programmi di esercizio, orari, linee e tariffe;
- Promuovere l'aggiornamento del sistema di vendita combinata, infrastrutture e servizi, di proprietà di Trenitalia per integrare i dati delle altre società sottoscrittrici della Convenzione;
- Promuovere l'aggiornamento dei sistemi di validazione e controlleria da parte delle società di trasporto ferroviario mediante l'utilizzo degli applicativi forniti da Trenitalia;
- Definire le fasi di sviluppo, collaudo, test e validazione del nuovo sistema di vendita combinato;
- Implementare la messa in vendita del biglietto unico integrato.

Per l'implementazione della piattaforma di vendita integrata la società Trenitalia ha previsto un costo una tantum pari ad euro 354.000,00 da computarsi nella rivisitazione del Piano Economico Finanziario, PEF, di cui alla delibera di giunta n. 957 del 12.06.2018, nella voce di costo dei sistemi informativi.

Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale di:

- finanziare, per un importo massimo di euro 354.000,00, le modifiche alla piattaforma di vendita di Trenitalia affinché consenta la vendita del biglietto unico a tariffa unica integrata per i servizi ferroviari delle società di T.P.R.L. Trenitalia S.p.A., Ferrotramviaria S.p.A., Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. e Ferrovie del Gargano s.r.l., quale somma delle tariffe attualmente in vigore nei rispettivi piani tariffari,
- approvare lo schema di convenzione parte integrante della presente deliberazione.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 E SS.MM.II. E DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale per un importo complessivo pari a € 354.000,00 che trova copertura per l'entrata sul Capitolo 2053457, piano dei conti

finanziario e gestionale SIOPE E.1.01.04.09.001, accertamento n. 6019006306/2019 e per la spesa sullo stanziamento del capitolo 551047 - Piano dei conti finanziario e gestionale SIOPE U.1.03.02.15 - Missione 10, Programma 01 del Bilancio regionale per l'esercizio 2019. All'impegno si provvedere entro il corrente esercizio finanziario con determinazione dirigenziale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. f) e k) della L.R. 7/97 e della L.R. 18/02.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Infrastrutture;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende condiviso e integralmente trascritto, di:

1. di finanziare, per un importo massimo di euro 354.000,00, le modifiche alla piattaforma di vendita di Trenitalia affinché consenta la vendita del biglietto unico a tariffa unica integrata per i servizi ferroviari delle società di T.P.R.L. Trenitalia S.p.A., Ferrotramviaria S.p.A., Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. e Ferrovie del Gargano s.r.l., quale somma delle tariffe attualmente in vigore nei rispettivi piani tariffari;
2. di approvare lo schema di Convenzione parte integrante della presente deliberazione;
3. di delegare Ass. Giovanni GIANNINI alla sottoscrizione della presente Convenzione;
4. demandare al dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti l'adozione dei successivi consequenziali adempimenti;
5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE



Il presente allegato consta di n.....
facciate.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE

E. Capone



Accordo relativo al progetto denominato “Vendita combinata in Puglia” finalizzato alla vendita combinata da parte di Trenitalia di abbonamenti di servizi ferroviari di altre società di trasporto ferroviario pugliesi unitamente agli abbonamenti dei propri servizi ferroviari regionali, nonché alla vendita combinata da parte di Trenitalia di titoli di viaggio ferroviari di corsa semplice delle altre società di trasporto ferroviario pugliesi unitamente a titoli di viaggio di corsa semplice di Trenitalia – Contratto di Servizio Trenitalia 2018 – 2032 rep. n. 020828 del 18/06/2018.

TRA

Trenitalia S.p.A. – società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA n° 05403151003, capitale sociale Euro 1.607.137.500,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n.05403151003, iscritta al R.E.A. al n.883047, la quale interviene nel presente contratto nella persona dell'ing. Ilaria Anna De Dominicis giusta delega dell'ing. Orazio Iacono (di seguito, per brevità, denominata “Trenitalia”)

E

Ferrotramviaria, con sede in Viale Cap città, iscritta al Registro, Codice Fiscale e Partita IVA n in persona del Dott., nato a , nella sua qualità di Amministratore Unico della Società, in virtù dei poteri conferiti dal CdA in data (di seguito, per brevità, denominata “Ferrotramviaria”)

E

Ferrovie Appulo Lucane, con sede in Viale Cap città, iscritta al Registro, Codice Fiscale e Partita IVA n in persona del Dott., nato a , nella sua qualità di Amministratore Unico della Società, in virtù dei poteri conferiti dal CdA in data (di seguito, per brevità, denominata “Ferrovie Appulo Lucane”)

E

Ferrovie del Gargano, con sede in Viale Cap città, iscritta al Registro, Codice Fiscale e Partita IVA n in persona del Dott., nato a , nella sua qualità di Amministratore Unico della Società, in virtù dei poteri conferiti dal CdA in data (di seguito, per brevità, denominata “Ferrovie del Gargano”)



di seguito congiuntamente “imprese ferroviarie”

E

Regione Puglia in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Bari, Lungomare N. Sauro, 33 codice fiscale 80017210727, rappresentata dall'ing. Enrico Campanile, che interviene ed agisce in qualità di Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti (di seguito, per brevità, denominata “Regione”), autorizzato alla sottoscrizione con DGR n.....del.....

Che, come sopra costituite, laddove richiamate di seguito, anche “Parte” e tutte congiuntamente “Parti”

PREMESSO CHE

- Trenitalia è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che, per statuto, svolge i servizi di trasporto ferroviario, in virtù di licenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed in particolare, effettua il servizio di trasporto ferroviario di media e lunga percorrenza ed in ambito regionale;
- in data 14 giugno 2018 Trenitalia e Regione Puglia hanno sottoscritto un Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 2018-2032;
- in dataFerrotramviaria e Regione Puglia hanno sottoscritto un Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario per il periodo
- in dataFerrovie AppuloLucane e Regione Puglia hanno sottoscritto un Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario per il periodo
- in dataFerrovie del Gargano e Regione Puglia hanno sottoscritto un Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario per il periodo
- la Regione Puglia, nell'ambito del progetto denominato “Vendita combinata in Puglia” ha organizzato alcuni incontri con le imprese ferroviarie firmatarie del presente Accordo al fine di aumentare l'utilizzo del trasporto ferroviario regionale e di migliorare le modalità di vendita, anche combinata, dei titoli di viaggio ferroviari;
- la Regione Puglia con nota del 19 ottobre 2018 ha richiesto a Trenitalia di attivare la vendita degli abbonamenti regionali a tariffa 40/14/Puglia e 14/BA in combinazione con quelli delle imprese ferroviarie regionali Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano, nonché la vendita combinata di biglietti di corsa semplice Trenitalia con biglietti di corsa semplice da o per Matera e da o per Aeroporto Bari (Karol Wojtyła) delle altre predette imprese ferroviarie;
- in una seconda fase progettuale il tavolo di lavoro ha condiviso l'estensione della vendita combinata anche dei biglietti di corsa semplice, per tutte le O/D di competenza di Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano all'interno dei confini pugliesi, con l'aggiunta delle linee Bari-Matera e Bari-Potenza (FAL);
- al fine di consentire un'offerta di molteplici soluzioni di viaggio combinate dei propri servizi, nonché una gestione coordinata delle modalità di emissione dei titoli e dei processi di controlleria a bordo treno, Trenitalia, Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano, coinvolte dalla Regione Puglia nell'iniziativa, hanno manifestato la necessità di adeguare i propri sistemi informatici, rappresentandone i relativi costi e le possibili tempistiche;
- Trenitalia, su richiesta della Regione, si è pertanto resa disponibile ad effettuare la vendita combinata degli abbonamenti regionali e dei biglietti di corsa semplice tra un servizio operato da Trenitalia medesima ed un servizio ferroviario operato da una delle imprese ferroviarie regionali Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano in un'ottica di coordinamento dei



servizi ferroviari di interesse della Regione Puglia adottando una soluzione tecnica che consenta l'acquisto con un'unica transazione;

- Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano, al fine di facilitare la propria clientela, si sono rese disponibili a sviluppare la possibilità di acquisto combinato dei titoli di viaggio per le relazioni da loro operate tramite i canali di vendita Trenitalia,
- Trenitalia dispone di un sistema applicativo denominato NTS, per l'acquisizione, gestione e trasmissione dei dati relativi all'orario ferroviario e, al fine di migliorare l'integrazione commerciale della propria offerta di servizi di trasporto passeggeri con quella di altre imprese ferroviarie con le quali condividere uno stesso perimetro operativo, ha sviluppato, all'interno del sistema NTS, una apposita piattaforma avente la finalità di acquisire i dati relativi agli orari di altre imprese di trasporto;
- Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano, al fine di consentire la vendita combinata di cui al presente atto, accettano di condividere i propri dati orario, sia relativi all'orario in corso che a quelli passati o in progettazione, sulla piattaforma NTS di Trenitalia;
- in relazione a tutto quanto sopra, le Parti hanno stabilito di realizzare, con la sottoscrizione del presente accordo, una cooperazione tra vettori, che prevede - da parte di Trenitalia - la vendita combinata e contestuale di due o più distinti e separati contratti di trasporto rappresentati in un unico biglietto/titolo di viaggio (c.d. vendita combinata);
- la Regione Puglia in data con Delibera della Giunta regionale n. ha approvato lo schema del presente Accordo
- con il presente accordo, pertanto, le Parti intendono regolare tutte le caratteristiche delle soluzioni di viaggio combinate di cui ai precedenti punti (*Sezione I del presente accordo*), nonché disciplinare le condizioni dell'affidamento a Trenitalia delle relative attività di commercializzazione (*Sezione II del presente accordo*) ed intendono altresì disciplinare le modalità ed i termini con cui la Regione Puglia si impegna a riconoscere, nell'ambito dei rispettivi contratti di servizio, in corso di sottoscrizione come specifica voce di costo all'interno del PEF, nei confronti di ciascuna delle imprese ferroviarie, contributi economici a copertura dei costi derivanti dall'adesione al progetto regionale denominato "Vendita combinata in Puglia".

**TUTTO CIO' PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

Articolo 1

Premesse ed allegati

Le premesse sopra richiamate e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito "Accordo").

Sezione I

Accordo fra vettori per la realizzazione di soluzioni di viaggio combinate

Articolo 2

Vendita combinata

Trenitalia e Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano, in qualità di imprese di trasporto, condividono di mettere in atto un'iniziativa di cooperazione vettoriale finalizzata all'offerta alla clientela di soluzioni di viaggio combinate.

In particolare, le Parti stabiliscono che:

- gli abbonamenti regionali Trenitalia potranno essere messi in vendita alla clientela in combinazione con uno o più abbonamenti ferroviari regionali di Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e/o Ferrovie del Gargano, secondo le tariffe regionali vigenti e le condizioni riportate negli allegati 1 e 2;



- i biglietti di corsa semplice dei servizi ferroviari di Trenitalia potranno essere messi in vendita alla clientela in combinazione con uno o più biglietti di corsa semplice ferroviari regionali di Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e/o Ferrovie del Gargano secondo le tariffe regionali vigenti e le condizioni riportate negli allegati 1 e 2;
- sono esclusi dal perimetro del presente Accordo biglietti e abbonamenti dei servizi ferroviari operati da Ferrovie del Gargano per la tratta Foggia-San Severo.

I layout delle tipologie di biglietti venduti da Trenitalia sono stati condivisi dalle Parti.

Resta inteso che il prezzo di commercializzazione della soluzione combinata di trasporto ferroviario è dato dalla semplice somma dei prezzi dei titoli di viaggio delle singole imprese ferroviarie vendute.

In particolare, le Parti, in qualità di vettori, concordano che sui titoli di viaggio rilasciati al cliente saranno riportate solo la ragione sociale e la Partita IVA di Trenitalia che, pertanto, assolverà tutti i conseguenti obblighi fiscali.

Articolo 3 Responsabilità dei vettori

Le Parti si danno atto che in nessun caso la vendita dei titoli di viaggio per i servizi Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano, in combinazione con i servizi ferroviari di Trenitalia, potrà dare luogo od essere interpretata come emissione di titoli di viaggio così detti "globali", ai sensi dell'art. 3 punto n° 10 del Regolamento (CE) 1371/2007.

Trenitalia e Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano si impegnano a prevedere nelle rispettive condizioni generali di trasporto, previa condivisione, specifiche clausole volte a chiarire che i servizi di trasporto operati da Trenitalia e quelli operati da Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano, ancorché oggetto di vendita combinata ed anche laddove rappresentati da un unico tagliando, si riferiscono comunque a contratti di trasporto distinti tra ciascun vettore ed i relativi passeggeri; di tale evenienza sarà data apposita informativa alla clientela al momento dell'emissione dei titoli di viaggio.

Per i biglietti emessi in combinazione in applicazione del presente Accordo, in caso di ritardi, perdite di coincidenza o soppressioni, Trenitalia riconoscerà solo ed esclusivamente quanto previsto nel Regolamento (CE) 1371/2007 per la tratta di propria pertinenza e parametrandolo esclusivamente all'importo pagato per il collegamento ferroviario di Trenitalia, restando a carico delle altre imprese ferroviarie obblighi e responsabilità per i propri servizi. Le imprese ferroviarie regolano la disciplina per la trasmissione ed il trattamento dei reclami dei passeggeri secondo quanto previsto nel successivo articolo 15.

Per tutti i titoli di viaggio ferroviari di Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane o Ferrovie del Gargano venduti da Trenitalia congiuntamente ai titoli di viaggio Trenitalia, la responsabilità del trasporto è integralmente a carico del vettore ferroviario che effettua il trasporto; a tal fine, Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano per le tratte di propria competenza si impegnano a sollevare Trenitalia da qualsiasi pretesa dovesse essere avanzata da terzi.

Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano assumono su di sé ogni costo, spesa ed onere per il soddisfacimento di ulteriori richieste eventualmente avanzate dal cliente utilizzatore finale dei servizi di trasporto venduti congiuntamente a quelli Trenitalia ai sensi del presente Accordo, manlevando espressamente Trenitalia per ogni tipo di responsabilità in tale ambito.

Articolo 4 Altre previsioni





Le imprese ferroviarie, in caso di violazione delle norme di viaggio da parte dei viaggiatori, applicheranno come di consueto le sanzioni amministrative e le penalità contrattuali previste dalle vigenti normative.

Le tessere di libera circolazione ed i biglietti gratuiti rilasciati dalle singole imprese ferroviarie ai propri dipendenti restano validi esclusivamente per viaggiare con i servizi dell'azienda di appartenenza.

Sezione II

Accordo per la commercializzazione delle soluzioni di viaggio combinate



Articolo 5

Conferimento di mandato con rappresentanza a Trenitalia per la commercializzazione dei titoli di viaggio per i servizi di trasporto regionale

Le imprese ferroviarie, in qualità di vettori, stabiliscono che la vendita combinata di cui alla Sezione I sarà effettuata dal distributore Trenitalia.

Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano, pertanto, conferiscono a Trenitalia – che accetta – mandato con rappresentanza per la commercializzazione dei propri servizi ferroviari in combinazione con quelli ferroviari di Trenitalia.

In particolare:

- Ferrotramviaria conferisce mandato con rappresentanza a Trenitalia per la commercializzazione dei propri abbonamenti ferroviari regionali in combinazione con abbonamenti ferroviari regionali di Trenitalia ed anche abbinando, su richiesta del cliente, in aggiunta ai predetti titoli di viaggio, abbonamenti ferroviari di Ferrovie Appulo Lucane e di Ferrovie del Gargano;
- Ferrotramviaria conferisce mandato con rappresentanza a Trenitalia per la commercializzazione del titolo di viaggio di corsa semplice in combinazione con un titolo di viaggio di Trenitalia ed anche abbinando, su richiesta del cliente, in aggiunta ai predetti titoli di viaggio, titoli di corsa semplice di Ferrovie Appulo Lucane e di Ferrovie del Gargano;
- Ferrovie Appulo Lucane conferisce mandato con rappresentanza a Trenitalia per la commercializzazione dei propri abbonamenti ferroviari regionali in combinazione con abbonamenti ferroviari regionali di Trenitalia ed anche abbinando, su richiesta del cliente, in aggiunta ai predetti titoli di viaggio abbonamenti ferroviari di Ferrotramviaria e di Ferrovie del Gargano;
- Ferrovie Appulo Lucane conferisce mandato con rappresentanza a Trenitalia per la commercializzazione del titolo di viaggio di corsa semplice in combinazione con un titolo di viaggio di Trenitalia ed anche abbinando, su richiesta del cliente, in aggiunta ai predetti titoli di viaggio, titoli di corsa semplice di Ferrotramviaria e di Ferrovie del Gargano;
- Ferrovie del Gargano conferisce mandato con rappresentanza a Trenitalia per la commercializzazione dei propri abbonamenti ferroviari regionali, con esclusione della tratta Foggia – San Severo, in combinazione con abbonamenti ferroviari regionali di Trenitalia ed anche abbinando, su richiesta del cliente, in aggiunta ai predetti titoli di viaggio, abbonamenti ferroviari di Ferrotramviaria e di Ferrovie Appulo Lucane.
- Ferrovie del Gargano conferisce mandato con rappresentanza a Trenitalia per la commercializzazione dei propri titoli di viaggio di corsa semplice, con esclusione della tratta Foggia – San Severo, in combinazione con un titolo di viaggio di Trenitalia ed anche abbinando, su richiesta del cliente, in aggiunta ai predetti titoli di viaggio, titoli di corsa semplice di Ferrotramviaria e di Ferrovie Appulo Lucane.

Resta ferma la facoltà di Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano di commercializzare i singoli titoli di viaggio dei propri servizi sia con propri canali di vendita diretta che attraverso la propria rete distributiva indiretta, ovvero ancora di affidare il medesimo incarico ad altri distributori.

Articolo 6 Obblighi di Trenitalia



Trenitalia, nell'ambito delle attività di commercializzazione di cui al precedente art. 5, in particolare si obbliga a svolgere le seguenti attività:

- provvedere, a propria cura e a spese, all'approvvigionamento dei supporti cartacei necessari per l'emissione dei titoli;
- indicare chiaramente nei medesimi titoli di viaggio sia l'identificativo dei due o più vettori che quello del soggetto distributore, fermo restando che l'unica PIVA riportata sui titoli di viaggio sarà quella di Trenitalia secondo quanto già previsto dall'art. 2 del presente Accordo;
- esigere ed incassare dalla clientela, per la vendita dei titoli di viaggio di Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano, il pagamento degli introiti da riversarsi poi a queste ultime (previa trattenuta, ovvero compensazione finanziaria delle relative provvigioni di commercializzazione, oggetto di distinta fatturazione);
- erogare i c.d. "Servizi di Secondo Contatto" (quali, ad esempio, sostituzione o rimborso del titoli di viaggio) sempre che ciò sia consentito dalle piattaforme di vendita utilizzate da Trenitalia;
- consentire a ciascuna delle tre imprese ferroviarie (Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano) l'accesso alla piattaforma NTS di Trenitalia medesima, secondo i termini indicati in allegato 1bis, al fine di poter consentire a ciascuna impresa ferroviaria l'inserimento dei dati dell'orario commerciale.

Trenitalia, in merito all'utilizzo del sistema NTS da parte di Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano, è tenuta a:

- gestire tutte le utenze richieste per l'accesso al sistema (n. 1 per impresa ferroviaria);
- garantire il corretto funzionamento del sistema;
- organizzare un corso di formazione necessario all'istruzione del personale preposto all'utilizzo del sistema; nel corso di formazione organizzato da Trenitalia è compreso un manuale utente periodicamente aggiornato in relazione alle evoluzioni del sistema.

Resta fermo che Trenitalia non è responsabile di quanto utilizzato da Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano per l'accesso a NTS e, in particolare, del collegamento Internet.



Articolo 7

Obblighi di Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano

Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano, in particolare, si obbligano ciascuna per il servizio ferroviario di propria competenza a:

- comunicare eventuali variazioni di offerta di servizio, sia in termini di numero che di prezzo dei propri servizi, con un anticipo di due mesi dall'entrata in vigore, al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi di vendita utilizzati da Trenitalia;
- comunicare a Trenitalia, senza ritardo, il verificarsi di eventi di particolare gravità (quali, a titolo esemplificativo, scioperi del proprio personale, incidenti, perturbazioni del traffico) che alterino il regolare svolgimento dei propri servizi di trasporto;
- comunicare a Trenitalia ogni informazione comunque collegata all'esecuzione delle attività di commercializzazione di cui al presente Accordo;
- accedere ed utilizzare il sistema NTS di Trenitalia al fine di aggiornare i dati dell'orario commerciale e, al riguardo, accettare tutte le condizioni ed i termini di accesso/utilizzo indicate in allegato 1 bis. Resta inteso che l'onere di comunicare le variazioni alle anagrafiche del sistema e aggiornare manualmente i predetti dati su NTS o in alternativa confermare il buon esito dell'eventuale upload dei dati da file GTFS mediante le funzioni del sistema NTS, rimane in carico a Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano, attraverso l'attivazione di proprie utenze sul sistema. L'aggiornamento del sistema NTS deve avvenire a cura dell'impresa ferroviaria almeno 2 mesi prima rispetto all'entrata in vigore del provvedimento, termine minimo per consentire l'aggiornamento dei sistemi di vendita Trenitalia.



Qualora un'impresa ferroviaria non dovesse rispettare il predetto termine minimo di 2 mesi, la stessa ne assume la piena responsabilità nei confronti della clientela, con particolare riferimento ad eventuali disservizi, e comunque manleva Trenitalia da qualsivoglia richiesta da parte di terzi, anche di natura risarcitoria. Resta inteso che in caso di inadempimento al rispetto del predetto termine da parte di un'impresa ferroviaria, Trenitalia avrà facoltà di risolvere il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

In merito al predetto utilizzo del sistema NTS, fermo restando quanto previsto in allegato 1 bis, Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano in particolare si impegnano a:

- dotarsi delle apparecchiature elettroniche necessarie per l'inserimento dei dati orario attraverso il sistema NTS;
- inserire i propri dati commerciali e relativi aggiornamenti in NTS secondo le modalità e le tempistiche indicate da Trenitalia. In caso di mancato rispetto delle tempistiche di inserimento dei dati orario da parte delle predette tre imprese ferroviarie, Trenitalia non sarà responsabile per la mancata pubblicazione dei dati stessi con le modalità indicate;
- custodire e non divulgare le credenziali verranno loro assegnate per accedere al predetto sistema;
- rivolgersi esclusivamente alla società incaricata da Trenitalia per l'assistenza e la manutenzione delle chiavi d'accesso, nel caso in cui incorresse in qualunque tipo di problema attinente la gestione della propria chiave d'accesso.

Articolo 8 Canali di vendita

Trenitalia effettuerà le vendite di cui al precedente art. 5 attraverso i seguenti canali (allegato 2):

- biglietterie Trenitalia;
- biglietterie automatiche Trenitalia (c.d. self service);
- Agenzie di Viaggio e Punti Vendita Autorizzati;
- On line (sito www.trenitalia.com, Mobile e App).



Articolo 8 bis Estensione della vendita delle soluzioni di viaggio combinate

Trenitalia si riserva di valutare la possibilità di attivare la vendita delle soluzioni di viaggio combinate di cui alla Sezione I anche da parte di altre imprese di trasporto che usufruiscono per le proprie attività di distribuzione della piattaforma integrata di vendita PICO (a titolo esemplificativo, Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., Trenord S.r.l.).

In caso di esito positivo delle suddette valutazioni, al fine di consentire la predetta estensione della vendita delle soluzioni di viaggio combinate, Trenitalia, Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano sottoscriveranno un apposito atto integrativo al presente Accordo.

Articolo 9 Provvigione

Quale corrispettivo per le attività di commercializzazione effettuate da Trenitalia in nome e per conto di Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano, di cui alla presente Sezione, queste ultime riconosceranno a Trenitalia una provvigione pari al 5% (cinqueper cento) del prezzo facciale del relativo trasporto corrispondente al titolo di viaggio venduto.



La predetta provvigione si deve considerare come remunerazione onnicomprensiva per tutti i costi sostenuti dal distributore Trenitalia - fatto salvo il rimborso di quelli relativi all'implementazione dei sistemi e di quelli di "conduzione funzionale" oggetto di contribuzione da parte della Regione ai sensi del successivo art. 13 - fermo restando la possibilità di rinegoziazione della stessa ad ogni eventuale rinnovo.

Articolo 10 **Controlli e verifiche**

Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano si riservano la facoltà di compiere, in qualsiasi momento, controlli e verifiche presso i punti vendita di Trenitalia allo scopo di accertare l'osservanza delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo.

Trenitalia è tenuta a prestare la necessaria collaborazione per le verifiche ed i controlli di cui sopra, fermo restando l'obbligo per Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano di adottare tutte le cautele tese ad evitare che l'esercizio della facoltà di cui al presente articolo comporti un eccessivo aggravio all'espletamento dell'attività distributiva di Trenitalia.

Articolo 11 **Rendicontazione e pagamenti**

Con riferimento alla commercializzazione da parte di Trenitalia dei titoli di viaggio di Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano, Trenitalia si obbliga a rendicontare tutte le vendite effettuate entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento e successivamente, come meglio precisato di seguito, a versare a Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano gli introiti delle vendite dei titoli di viaggio emessi, previa trattenuta ovvero compensazione finanziaria delle relative provvigioni considerate al netto dell'IVA, in caso di applicazione dello *split payment*.

Quanto alla fatturazione delle prestazioni previste nel presente Accordo:

- Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano fattureranno a Trenitalia spa Divisione Passeggeri Regionale piazza della Croce Rossa 1, 100161 – Roma – Partita IVA 05403151003, codice destinatario "RYRNP0U" (si precisa che il penultimo carattere è uno zero), la quota di introiti di propria spettanza entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento. Trenitalia fatturerà a Ferrotramviaria (codice destinatario XXXX/pec@), Ferrovie Appulo Lucane (codice destinatario XXXX/pec@) e Ferrovie del Gargano (codice destinatario XXXX/pec@) l'importo della provvigione spettante entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento e comunque non oltre la data di riversamento a Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano degli introiti delle vendite dei titoli di viaggio emessi.
- Trenitalia, al ricevimento della fattura delle Società Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano entro 30 giorni, verserà alle stesse le rispettive quote di competenza, incassate in forza del mandato a vendere con rappresentanza ad essa conferito, al netto della provvigione riconosciuta, sui conti correnti:
 - Per Ferrotramviaria n. _____, acceso presso _____.
 - Per Ferrovie Appulo Lucane n. _____, acceso presso _____.
 - Per Ferrovie del Gargano n. _____, acceso presso _____.

Le fatture emesse da Trenitalia saranno intestate a.....

Sezione III **Disposizioni comuni**

Articolo 12 **Durata**

Il presente Accordo è valido dal ... al





Resta inteso che l'attività di commercializzazione di cui all'articolo 5 inizierà nei tempi tecnici necessari per le implementazioni sui sistemi di vendita.

Alla scadenza lo stesso Accordo potrà essere rinnovata di anno in anno, per un massimo di (.....) ulteriori anni, mediante semplice scambio di corrispondenza fra le Parti da formalizzarsi a mezzo PEC almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa scadenza.

L'eventuale sospensione/cessazione, per qualsivoglia motivo, del servizio ad opera di Ferrotramviaria e/o Ferrovie Appulo Lucane e/o Ferrovie del Gargano determinerà la conseguente automatica sospensione/cessazione dell'efficacia del presente Accordo nei soli confronti dell'impresa ferroviaria non più operante, senza oneri e spese a carico di Trenitalia e delle altre imprese ferroviarie.

L'eventuale sospensione/cessazione del servizio da parte di Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano dovrà essere comunicata a Trenitalia con un anticipo di 60 gg, necessari per l'aggiornamento dei sistemi di vendita.

In caso di sospensione/cessazione del presente Accordo, anche solo parziale, rimane comunque fermo l'impegno della Regione di erogare il contributo una tantum di cui al successivo art. 13 quale copertura dei costi di implementazione dei sistemi di vendita.

Le Parti concordano che eventuali revisioni delle condizioni, anche economiche, del presente Accordo potranno essere adottate soltanto previo accordo scritto tra le Parti, formalizzato tramite scambio di corrispondenza.

Articolo 13 Obblighi della Regione Puglia

Con il presente Accordo la Regione, vista la determina/delibera n. si impegna a:

- mantenere un ruolo di coordinamento per la buona riuscita del progetto;
- comunicare opportunamente l'iniziativa mediante i propri canali istituzionali;
- convocare tavoli tecnici con cadenza semestrale a richiesta di almeno una delle imprese ferroviarie aderenti al presente Accordo, per monitorare i risultati del progetto ed eventualmente farsi parte promotrice per eventuali ulteriori iniziative correlate;
- erogare, a titolo di contributo una tantum, quale copertura dei costi di implementazione dei sistemi di vendita l'importo di 354.000 euro
- erogare a Trenitalia, a titolo di canone annuale per costi di "conduzione funzionale", compresi i costi per l'accesso al sistema NTS, l'importo di 22.000 euro.

Articolo 14 Comunicazioni alla clientela

Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano si impegnano, per l'intera durata del presente Accordo, ad effettuare adeguate comunicazioni informative alla propria clientela, sul contenuto di quanto pattuito nel presente Accordo, segnatamente al precedente art. 3 ("Responsabilità").

Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano dichiarano sin d'ora di tenere Trenitalia sollevata e indenne da ogni responsabilità per danni e spese che dovessero derivarle in occasione di qualsivoglia contestazione, ivi incluse quelle provenienti dalle associazioni, anche a tutela dei consumatori o da Autorità Pubbliche, relativamente a carenza o inesattezza di informazioni effettuate dalle medesime Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano.





Articolo 15

Trattamento e trasmissione reclami passeggeri

Al fine di consentire una più efficiente ed una tempestiva gestione dei reclami della clientela, l'impresa ferroviaria che riceve un reclamo afferente ai servizi di trasporto pubblico svolti da un'altra impresa ferroviaria, provvederà a:

- trasmettere il reclamo all'impresa ferroviaria competente entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dal giorno di ricevimento del medesimo;
- dare comunicazione al cliente dell'avvenuta trasmissione del reclamo all'altra impresa ferroviaria, fornendo i riferimenti dell'ufficio competente a rispondere al passeggero ed a cui questi potrà eventuali inviare successive comunicazioni.

Qualora nel reclamo siano contenute anche lamentele relative all'attività di vendita svolta in esecuzione del mandato conferito, Trenitalia fornirà all'impresa ferroviaria, entro 5 giorni dal ricevimento del reclamo o dalla richiesta dell'altra parte, gli elementi di risposta di propria competenza, unitamente alla eventuale soluzione a cui si rende disponibile al fine di risolvere il disservizio segnalato dal cliente.

Fermo restando la collaborazione tra le imprese ferroviarie, sarà esclusiva cura ed onere della parte che svolge i servizi di trasporto cui il reclamo si riferisce, fornire una risposta al cliente, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dal Regolamento n. 1371/2007 e dalla Delibera n. 106/2018 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

La trasmissione all'altra impresa ferroviaria di reclami o di eventuali segnalazioni della clientela, nonché degli elementi di risposta, avverrà nell'ambito dei sistemi di _____ o mediante corrispondenza elettronica agli indirizzi _____.

Per rendere il flusso di comunicazione più efficace, ciascuna impresa ferroviaria si impegna ad individuare ed a comunicare tempestivamente alle altre imprese ferroviarie, i nominativi dei riferimenti territoriali deputati alla gestione dei reclami.

La trasmissione di reclami, di eventuali segnalazioni e degli elementi di risposta di cui sopra avverrà a titolo gratuito, senza che alcunché possa essere preteso nei confronti dell'altra impresa ferroviaria.

Articolo 16

Recesso

Ciascuna delle imprese ferroviarie può recedere per giustificati motivi dal presente Accordo con un preavviso di tre mesi.

Il recesso dovrà essere comunicato con lettera raccomandata a/r o PEC, che dovrà pervenire a ciascuna delle altre imprese ferroviarie ed alla Regione entro il termine perentorio di cui al precedente comma.

L'impresa ferroviaria recedente dovrà corrispondere solo le somme di cui risulta debitrice fino alla data di effettiva cessazione degli effetti contrattuali, e null'altro.

Resta inteso che il recesso di una sola o di due imprese ferroviarie (fra Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano) non pregiudica la continuazione del presente Accordo tra Trenitalia e l'altra/le altre imprese ferroviarie.

In ogni caso rimane comunque fermo l'impegno della Regione di erogare il contributo una tantum di cui al precedente art. 13 quale copertura dei costi di implementazione dei sistemi di vendita.

Articolo 17

Trasparenza prezzi

Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiarano che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo;
- dichiarano di non avere corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo stesso;



- si obbligano a non versare ad alcuno, a qualsiasi titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo rispetto agli obblighi con esso assunti e a non compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero una delle Parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo, quest'ultima si intenderà automaticamente risolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile per fatto e colpa della Parte inadempiente, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 18 **Cessione dei crediti**

I crediti e i debiti derivanti del presente Accordo possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi atto di disposizione ("Cessione") a favore di Fercredit-Servizi Finanziari S.p.A. – società del Gruppo FS Italiane S.p.A. o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, Trenitalia può opporre diniego espressamente motivato.

In ogni caso, Trenitalia può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 19 **Codici Etici**

Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano si impegnano a rispettare le norme contenute nel "*Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane*", pubblicato sul sito internet: www.fsitaliane.it. Detto codice costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo e dello stesso, Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano dichiarano di aver preso particolareggiata e completa conoscenza. In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto codice etico, Trenitalia avrà diritto di risolvere l'Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Trenitalia, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano si impegnano a rispettare le norme contenute nel "*Codice Etico di Ferrotramviaria*", pubblicato sul sito internet:..... Detto codice costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo e dello stesso, Trenitalia, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano dichiarano di aver preso particolareggiata e completa conoscenza. In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto codice etico, Ferrotramviaria avrà diritto di risolvere l'Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Ferrotramviaria, Trenitalia e Ferrovie del Gargano si impegnano a rispettare le norme contenute nel "*Codice Etico di Ferrovie Appulo Lucane*", pubblicato sul sito internet:..... Detto codice costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo e dello stesso, Ferrotramviaria, Trenitalia e Ferrovie del Gargano dichiarano di aver preso particolareggiata e completa conoscenza. In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto codice etico, Ferrovie Appulo Lucane avrà diritto di risolvere l'Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Trenitalia e la Regione si impegnano a rispettare i principi contenuti nei rispettivi Codici Etici/Disciplinari. Detti Codici, seppur non allegati al presente Accordo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.





In caso di violazione da parte di Trenitalia del proprio Codice Etico e/o da parte della Regione delle seguenti norme: L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, entrambe le Parti avranno il diritto di risolvere il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti, dell’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.



Articolo 20 Tutela dei dati personali

Trenitalia e Ferrottramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano tratteranno i dati personali acquisiti nella fase di gestione del presente Accordo per le finalità amministrative e/o contabili e per la corretta esecuzione di quanto previsto del presente Accordo.

I. Titolari del trattamento

Trenitalia, Titolare del trattamento, rappresentata dall’Amministratore Delegato pro-tempore, è contattabile all’indirizzo mail titolaretrattamento@trenitalia.it, con sede legale in Piazza della Croce Rossa 1 – 00161 Roma. Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo e-mail protezionedati@trenitalia.it.

Ferrottramviaria, titolare del trattamento dei dati, rappresentata dal Presidente, pro-tempore, è contattabile all’indirizzo e-mail _____, con sede legale _____. Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo e-mail _____.

Ferrovie Appulo Lucane, titolare del trattamento dei dati, rappresentata dal Presidente, pro-tempore, è contattabile all’indirizzo e-mail _____, con sede legale _____. Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo e-mail _____.

Ferrovie del Gargano, titolare del trattamento dei dati, rappresentata dal Presidente, pro-tempore, è contattabile all’indirizzo e-mail _____, con sede legale _____. Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo e-mail _____.

Regione Puglia, titolare del trattamento dei dati, rappresentata dal Presidente, pro-tempore, è contattabile all’indirizzo e-mail _____, con sede legale _____. Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo e-mail _____.

II. Tipologie di dati personali

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie:

Dati personali acquisiti direttamente dall’interessato:

- Comuni: dati anagrafici, dati di contatto

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

III. Finalità del Trattamento

In particolare, i dati degli interessati verranno trattati per le seguenti finalità:

- a. amministrative o contabili: Natura del conferimento (Obbligatoria); Base giuridica (contrattuale)
- b. esecuzione di quanto previsto nel presente Accordo: Natura del conferimento (Obbligatoria); Base giuridica (contrattuale)

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle suddette finalità ha natura “obbligatoria” e un eventuale rifiuto dell’interessato al trattamento potrebbe comportare l’impossibilità per Trenitalia e/o



per Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano di dare esecuzione al presente Accordo.

IV. Soggetti destinatari dei dati

Soggetti riconducibili a Trenitalia:

- Consulenti e professionisti esterni;
- Società di servizi (anche informatici) e di recupero crediti;
- Altra società del Gruppo FS.

Soggetti riconducibili a Regione Puglia:

- Consulenti e professionisti esterni;
- Società di servizi (anche informatici) e di recupero crediti;
- Altra società del Gruppo FS.

Soggetti riconducibili a Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano:

- Consulenti e professionisti esterni;
- Società di servizi (anche informatici) e di recupero crediti;
- _____

Soggetti non direttamente riconducibili a Regione Puglia, Trenitalia e/o a Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano:

- Autorità giudiziarie;
- Autorità di pubblica sicurezza;
- Altri soggetti pubblici in adempimento di obblighi normativi.

I dati verranno trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati da Trenitalia e a Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto di Trenitalia e di Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano, e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati, e non verranno mai diffusi.

L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile contattando:

per Regione Puglia il Data Manager alla casella di posta elettronica _____ ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer all'indirizzo e-mail: _____

per Trenitalia il Data Manager alla casella di posta elettronica datamanager_Puglia@trenitalia.it, ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer all'indirizzo e-mail: protezionedati@trenitalia.it.

per Ferrotramviaria, il Data Manager alla casella di posta elettronica _____ ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer all'indirizzo e-mail: _____

per Ferrovie Appulo Lucane il Data Manager alla casella di posta elettronica _____ ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer all'indirizzo e-mail: _____

per Ferrovie del Gargano il Data Manager alla casella di posta elettronica _____ ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer all'indirizzo e-mail: _____

V. Diffusione dei dati

I dati personali degli interessati non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati.

VI. Conservazione dei dati





I dati personali degli interessati saranno conservati per:

Finalità il cui conferimento ha natura obbligatoria di cui al par. III, lettera a) e b): 10 anni dalla cessazione degli effetti dell'Accordo.



VII. Diritti degli interessati

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei loro dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere a Trenitalia ed a Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano, l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

In qualsiasi momento, gli interessati potranno chiedere di esercitare i propri diritti a:

- Regione Puglia, contattabile alla casella di posta elettronica del Data Manager _____ ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer contattabile all'indirizzo e-mail _____;
- Trenitalia contattabile alla casella di posta elettronica del Data Manager datamanager_Puglia@trenitalia.it ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer contattabile all'indirizzo e-mail protezionedati@trenitalia.it;
- Ferrotramviaria, contattabile alla casella di posta elettronica del Data Manager _____ ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer contattabile all'indirizzo e-mail _____;
- Ferrovie Appulo Lucane contattabile alla casella di posta elettronica del Data Manager _____ ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer contattabile all'indirizzo e-mail _____;
- Ferrovie del Gargano contattabile alla casella di posta elettronica del Data Manager _____ ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer contattabile all'indirizzo e-mail _____;

ciascuno per la parte di propria competenza.

Le Parti si impegnano ad informare di ciò i soggetti cui si riferiscono i dati prima di procedere alla comunicazione dei dati personali stessi all'altra Parte.

VIII - Contitolarità

Considerato che le attività previste nel presente Accordo comportano la determinazione congiunta di finalità e mezzi del trattamento di dati personali da parte di Trenitalia (Titolare 1) e Ferrotramviaria (Titolare 2), Ferrovie Appulo Lucane (Titolare 3), Ferrovie del Gargano (Titolare 4) limitatamente alla finalità di verifica della validità dei titoli di viaggio i diritti e gli obblighi dei predetti Titolari vengono disciplinati dalle Parti tramite specifico Accordo Data Protection ai sensi dell'art. 26 del GDPR (General Data Protection Regulation – Reg. UE 679/2016), che si allega al presente Accordo (Allegato n. 3) e che costituisce parte integrante dello stesso.

Il soggetto designato da [XXX] (Titolare 1) quale referente per l'Accordo di Data Protection ("ADP") è il sig. _____ (qualifica, indirizzo e mail del Data Manager) che, in base alle attività assegnate ed all'assetto delle responsabilità individuate nella Società in relazione al rispetto del GDPR e del Dlgs 196/03 "Codice di protezione dei dati personali" e s.m.i., riveste il ruolo di Data Manager.

Il Data Manager, autorizzato da [XXX] (Titolare 1) individuata Co-Titolare per il trattamento dei dati sotto la propria autorità, verificherà che le attività di trattamento dei dati personali siano conformi a quanto disciplinato nell'ADP anche con riferimento alle misure tecniche organizzative determinate in base alle rispettive responsabilità per l'adempimento degli obblighi derivanti dal GDPR ed in particolare per quanto riguarda gli obblighi di informativa e l'esercizio dei diritti dell'interessato.



Articolo 21 Domicilio delle Parti

A tutti gli effetti, anche fiscali, derivanti del presente Accordo:

- Trenitalia elegge il proprio domicilio in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, partita IVA n. 05403151003, con l'intesa che, ove tale domicilio venisse a mancare, il medesimo si intenderà trasferito presso il Municipio di Roma; il presente Accordo sarà gestita dalla Direzione Regionale Puglia con sede in Bari via Giulio Petroni 10B;
- Ferrotramviaria dichiara il proprio domicilio fiscale in in Viale ed il proprio Codice Fiscale/Partita IVA n°.....
- Ferrovie Appulo Lucane dichiara il proprio domicilio fiscale in in Viale ed il proprio Codice Fiscale/Partita IVA n°.....
- Ferrovie del Gargano dichiara il proprio domicilio fiscale in in Viale ed il proprio Codice Fiscale/Partita IVA n°.....
- Regione Puglia dichiara il proprio domicilio fiscale in in Viale ed il proprio Codice Fiscale/Partita IVA n°.....

Articolo 22 Clausola fiscale

Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni del corrispettivo pattuito.

Il presente Accordo, conclusa mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio, è soggetta ad I.V.A. ed esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta fissa ai sensi dell'art. 40, D.P.R. 131/86.

Articolo 23 Clausola di Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici

In ottemperanza alle disposizioni del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in tema di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, Regione, Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano sono tenute a garantire la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione riconducibile all'esecuzione del medesimo atto.

A tal fine, con la sottoscrizione del presente Accordo, Regione Puglia, Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano si obbligano a:

a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:

1. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
2. identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cyber security che risultino applicabili;
3. assicurare e garantire che tutti i dispositivi che lo consentono siano dotati di un software di protezione (antivirus, anti-malware, ecc.) regolarmente aggiornato;
4. assicurare e garantire che le password siano diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l'utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
5. assicurare e garantire che il personale autorizzato all'accesso, remoto o locale, ai servizi informatici disponga di utenze personali non condivise con altri; che l'accesso sia opportunamente protetto; che i vecchi account non più utilizzati siano disattivati;



6. assicurare e garantire che tutti i collaboratori ed il personale siano adeguatamente sensibilizzati e formati sui rischi di cyber security e sulle pratiche da adottare per l'impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);
 7. assicurare e garantire che la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi sia svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
 8. assicurare e garantire che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
 9. assicurare e garantire che siano eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati e che tali backup siano conservati in modo sicuro e verificati periodicamente, fermo restando che, ove richiesto, i dati saranno resi tempestivamente disponibili;
 10. assicurare e garantire che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);
 11. assicurare e garantire che tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati all'ultima versione consigliata dal produttore;
- b) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 3316360190, o scrivendo all'indirizzo mail securityincident@fsitaliane.it;
- c) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico;
- d) consentire l'accesso del personale incaricato da Trenitalia per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Resta inteso che in caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, Trenitalia avrà facoltà di risolvere il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

Articolo 24 Riservatezza

La Regione, Ferrottramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano si impegnano a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano strettamente attinenti all'esecuzione del presente Accordo, le informazioni relative a fatti, atti e programmi di Trenitalia che vengono messi a sua disposizione o di cui venga a conoscenza in occasione dell'Accordo stesso.

È fatto divieto alle predette Parti di fare, o autorizzare terzi a realizzare, pubblicazioni sui risultati delle attività/servizi ricevuti in virtù del presente Accordo, i cui diritti sono riservati in via esclusiva a Trenitalia.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti senza limite di tempo, anche in caso di risoluzione del presente Accordo.

Resta comunque fermo quanto già condiviso nei separati "accordi di riservatezza e non divulgazione delle informazioni confidenziali" stipulati tra Trenitalia le singole imprese ferroviarie.

Articolo 25 Controversie, foro competente e diritto applicabile

Non è ammessa la competenza arbitrale.

Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Accordo saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Tribunale di Roma.

Il presente Accordo è regolata dal diritto italiano.




Articolo 26
Disposizioni finali

L'Accordo è stata oggetto di articolata trattativa tra le Parti, che ne hanno discusso e approvato ogni singola clausola, e pertanto gli artt. 1341 e 1342 del codice civile non trovano applicazione.

Articolo 27
Allegati

Sono allegati al presente Accordo per farne parte integrante e sostanziale:

- Allegato tecnico n° 1
- Allegato NTS n° 1 bis
- Allegato normativo n° 2
- Accordo di Data Protection n° 3 e Informativa Integrata n° 3 bis



Per Regione Puglia

.....

Per Trenitalia

.....

Per Ferrotramviaria

.....

Per Ferrovie Appulo Lucane

.....

Per Ferrovie del Gargano

.....